


30/3/2022



EMENDAMENTI SEGNALATI


Ddl di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

AC 3495

Roma, 25 marzo 2022

Sommario

Fondi emergenziali per gli enti locali	3
Ripiano quinquennale del maggior onere da restituzione anticipata dei fondi di rotazione	4
Crisi finanziarie - Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni.....	4
Rinnovabili piccole isole	5
Aree idonee.....	6
Geotermia	7
Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia	8



Fondi emergenziali per gli enti locali

Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali)

All'articolo 27, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole da “una dotazione di 250 milioni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole “una dotazione di 590 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 500 milioni di euro in favore dei comuni delle unioni di comuni e per 90 milioni di euro in favore delle province e delle città metropolitane.”;
- b) al terzo periodo, dopo le parole “data di entrata in vigore” sono inserite le parole “della legge di conversione” e dopo le parole “in relazione” sono inserite le parole “ai maggiori oneri derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché”.

Motivazione

La norma proposta si articola su diversi obiettivi. In primo luogo (lett. a) la norma incrementa di 340 milioni di euro le risorse emergenziali da mettere a disposizione degli enti locali da 250 mln. a 590 mln. complessivi, di cui 500 a favore dei Comuni e 90 a favore delle Città metropolitane e delle Province.

Per quanto riguarda i costi energetici, infatti, l'attuale dotazione appare assolutamente insufficiente anche alla luce di un contesto di perduranti effetti dell'emergenza sanitaria la cui conclusione formale è attualmente prevista al 31 marzo, ma i cui effetti in termini di dispositivi di sicurezza e controllo si protrarranno per un ulteriore successivo periodo. La dimensione proposta permette di assicurare un ristoro in linea con le attuali evidenze che andranno ulteriormente monitorate nei prossimi mesi anche sulla base dell'evoluzione della crisi in corso a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.


In secondo luogo, la norma proposta esplicita tra i beneficiari del fondo straordinario anche le Unioni di Comuni e le Comunità montane, in quanto tale inclusione, diversamente dal riparto del cd. fondone e del ristoro dell'Imposta di soggiorno, per i quali è stata opportunamente determinata per via amministrativa, potrebbe essere oggetto di rilievi se non adeguatamente espressa. Inoltre, (lett. b) il riferimento per i criteri del riparto viene ampliato ai residui effetti dell'emergenza sanitaria e viene altresì posposto il termine per l'emanazione del decreto di riparto.

27.8 Gagliardi (Coraggio Italia)

27.39 Cortelazzo e altri (FI)

27.30 D'Elia (PD)

27.50 Pastorino (LeU)



Ripiano quinquennale del maggior onere da restituzione anticipata dei fondi di rotazione

Art. 27

(Contributi straordinari agli enti locali)

Al comma 3 dell'articolo 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“In ogni caso l'importo residuo dell'onere da restituzione dei fondi di cui al presente comma, al netto del contributo assegnato, può essere rimborsato in cinque anni decorrenti dal 2022.”

Motivazione

La proposta di integrazione del comma 3, che costituisce un “estremo subordine” rispetto alle precedenti, permette la restituzione in 5 anni le rate di cui alle anticipazioni di liquidità ex artt. 243-bis e -quinquies TUEL scadute nel triennio 2019-2021, al netto dei contributi eventualmente assegnati a norma dello stesso comma 3.

27.24 D'Elia (PD)

27.36 Pastorino (LeU)

27.11 Gagliardi (Coraggio Italia)

27.43 Pella (FI)

Crisi finanziarie - Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis (ripiano disavanzi eccessivi per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

“994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto



ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-ter. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-25, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario.”

Motivazione

La norma proposta permette di ampliare il dispositivo di sostegno attualmente previsto dalla legge di bilancio per il 2022 soltanto a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana in condizione di crisi finanziaria. Si punta a comprendere nella modalità di risanamento e recupero dei disavanzi i Comuni capoluogo di provincia o i Comuni sedi di Università statali che non sono capoluoghi di Provincia, ma che hanno una popolazione domiciliata (fluttuante) che incide notevolmente sul costo dei servizi pubblici. La norma sospende di conseguenza i termini previsti dall'articolo 243-quater del TUEL (pre-dissesto) e dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 (dissesto).

I criteri adottati per i comuni di grandi dimensioni, opportunamente incentrati su percorsi di risanamento ancorati al merito e agli obiettivi sostanziali di risoluzione della crisi finanziaria, con tempi sicuramente più rapidi e una procedura più snella rispetto al piano di riequilibrio, sono così adattabili in modo efficace ai casi degli enti di medie dimensioni.

Le risorse per il finanziamento dei deficit possono essere reperite nel fondo di rotazione, anziché dal contributo aggiuntivo previsto per le grandi città, con obbligo di restituzione decennale (come avviene per i piani di riequilibrio). In questo modo si avrebbe a disposizione un fondo meno gravoso sul complesso della finanza pubblica, che viene destinato alla risoluzione delle crisi, a fronte di un impegno diretto del Sindaco e della sua amministrazione, attraverso un approccio utile a superare procedure che si sono dimostrate farraginose e con esiti e risultati incerti, se non del tutto inefficaci.

27.06 Gagliardi (Coraggio Italia)

27.037 Pella (FI)

27.017 Ubaldo Pagano (PD)

27.028 Pastorino (LeU)

Rinnovabili piccole isole

Art. 9

(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

All'articolo 9 aggiungere i seguenti commi:

2.“Al fine di conseguire celermente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non



interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla GU il Ministero della Transizione Ecologica, con proprio Decreto Ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali, aggiorna il Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017.

3. La revisione del DM 14 febbraio 2017 di cui al comma 2 deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del DM, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica entro il 31/12/2022 e agli enti locali competenti”.

4. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1 del DM 14 febbraio 2017 è aggiunta Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio”.

Motivazione

Al fine di promuovere le rinnovabili nelle Isole minori è stato approvato il DM 14 febbraio 2017 che fissa gli obiettivi minimi di sviluppo della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 e che consente a “tutti”- gestori e soggetti terzi- di produrre energia rinnovabile con un ingente incentivo sulla produzione. Oggi si è molto lontani dagli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili dichiarati nel DM stesso. All'articolo 5 il DM prevede che con successivi decreti siano stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le relative modalità di raggiungimento.

Sulle 19 isole minori non interconnesse distribuzione e produzione di energia elettrica sono effettuate (a differenza che nel continente) tendenzialmente da un unico soggetto possessore dell'infrastruttura e degli impianti di generazione. Questi viene remunerato degli extra costi rispetto al costo medio nazionale, in base al quantitativo di combustibile (gasolio) utilizzato per la produzione elettrica, da un fondo alimentato da una componente pagata in bolletta da tutti gli utenti (stima Legambiente 80 M€ anno).

9.79 Terzoni (M5S)

9.128 Pella (FI)

9.56 Gagliardi (Coraggio Italia)

9.130 Pastorino (LeU)

Aree idonee

Art. 12

(Semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee)

All'articolo 12 aggiungere i seguenti commi 2 e 3:

2 “All'art. 18 comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prima delle parole “sono aggiornate le linee guida” inserire le parole “con apposito decreto ministeriale del Ministero della Transizione ecologica d'Intesa con la Conferenza Unificata”. Alla fine del periodo aggiungere “, ivi compresa la modalità di riconoscimento e determinazione delle misure compensative per tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del presente provvedimento”.



3 "All'art. 20 comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è abrogata".

Motivazione

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevede che le Linee Guida del 2010 sull'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili siano aggiornate una volta entrata in vigore la disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee. È necessario che le linee guida del 2010 per procedimento analogo siano approvate d'intesa con la Conferenza Unificata.

La lettera a) del comma 8 art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevede che tra le aree idonee siano incluse automaticamente "i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28", con il rischio elevatissimo che si aumentino concentrazioni eccessive già oggi fonte di grande disagio tra le amministrazioni locali. Il rischio maggiore è che sono gli investitori a decidere dove installare gli impianti non il Governo e/o gli enti territoriali. Si ritiene opportuno inserire la scelta eventuale di siti già oggetto di intervento all'interno della valutazione e individuazione più ampia delle Aree Idonee.

12.57 Pastorino (LeU)

Geotermia

Art. 15

(Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

All'articolo 15 aggiungere il seguente comma 2:

2 "In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche".

Motivazione

Al fine di preservare e incrementare la produzione da fonte rinnovabile geotermica in questo delicato frangente energetico che il Paese sta vivendo è necessario un intervento normativo volto a derogare dalle disposizioni vigenti per le concessioni in essere, fino a chiarimento del quadro normativo, a condizione che i concessionari, coniugando l'interesse nazionale allo sviluppo delle comunità locali che si fanno carico della presenza degli impianti, ad intraprendere un percorso di efficientamento impianti, mitigazione e riduzione dell'impatto ambientale e sviluppo locale.



- 15.13 Pastorino (LeU)**
- 15.12 Pella (FI)**
- 15.6 Gagliardi (Coraggio Italia)**

Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia

Aggiungere il seguente articolo XX:

Al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, all'articolo 13, comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire l'utilizzo dell'avanzo libero per la copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

- 26.04 Pastorino (LeU)**
- 27.28 Ruffino (Misto) – rinumerato in 26.0.5**
- 27.29 Berlinghieri (PD) – rinumerato in 26.0.6**
- 27.55 Carrara (Lega) – rinumerato in 26.0.7**
- 9.013 Gagliardi (Coraggio Italia) – rinumerato in 26.0.8**

